

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1276 del 13/03/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA LATTERIA DI PALASONE S.R.L. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SISSA TRECASALI (PR9) VIA PALASONE, N. 2 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 30/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1323 del 13/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici MARZO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- ✓ il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ✓ l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- ✓ la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- ✓ il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ la L. 241/1990 e s.m.i.;
- ✓ il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- ✓ il D.P.R. 160/2010;
- ✓ il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- ✓ la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. 5/2006;
- ✓ la L.R. 4/2007;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- ✓ la L.R. 21/2012;
- ✓ la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- ✓ il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- ✓ La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- ✓ il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- ✓ le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- ✓ la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- ✓ la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- ✓ la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- ✓ la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- ✓ la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- ✓ la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- ✓ l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Sissa Trecasali con nota prot. n. 12972 del 07/10/2022 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/165498 del 10/10/2022), presentata dalla Società LATTERIA DI PALASONE S.r.l., nella persona del Sig. Andrea Dazzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Gestore, con sede legale sita in Comune di Sissa Trecasali (PR), Via Palasone n. 1/1, CAP 43018 e stabilimento sito in Comune di Sissa Trecasali

(PR), Via Palasone n. 2, CAP 43018 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e smi;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per cui la Società ha fornito valutazione di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;**

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "trasformazione latte bovino in formaggio parmigiano reggiano e derivati del latte";

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/173497 del 21/10/2022:

- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 70420 del 26/10/2022, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/177273 del 27/10/2022 e confermato in data 01/12/2022 prot. 78933 (prot. Arpae n. PG/2022/198481 del 02/12/2022), allegati alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere del Comune di Sissa Trecasali prot. 14452 del 07/11/2022 (prot. Arpae n. PG/2022/182610 del 07/11/2022), espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Società in oggetto quale "*...industria insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994...*", richiesto da Arpae SAC con nota prot.n. PG/2022/178525 del 28/10/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- la richiesta di integrazioni di Arpae SAC prot. n. PG/2022/183324 del 08/11/2022 formulata a seguito di quanto richiesto da Arpae ST prot. n. PG/2022/182533 del 04/11/2022;
- le integrazioni documentali fornite dalla Società trasmesse dal SUAP prot. n. 15301 del 23/11/2022 ed acquisite a prot. Arpae n. PG/2022/192697 del 23/11/2022;
- la richiesta di pareri definitivi di Arpae SAC prot. n. PG/2022/193713 del 24/11/2022;
- il parere per quanto di competenza del Consorzio di Bonifica Parmense prot. n. 9324 del 01/12/2022 e acquisito a prot. Arpae n. PG/2022/198654 del 02/12/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- il parere in merito alla matrice emissioni in atmosfera ed impatto acustico del Comune di Sissa Trecasali prot. n. 16090 del 06/12/2022 acquisito a prot. Arpae n. PG/2022/201250 del 07/12/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 4);
- la relazione tecnica di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2022/209030 del 21/12/2022 depositata agli atti;
- la richiesta di relazione tecnica ad Arpae ST in merito agli scarichi idrici di Arpae SAC prot. n. PG/2023/6573 del 16/01/2023, integrata con nota di Arpae SAC prot. n. PG/2023/14416 del 26/01/2023;

- la relazione tecnica di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2023/18876 del 01/02/2023, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 5);

CONSIDERATO CHE per le emissioni in atmosfera:

1. l'attività industriale prevede **“trasformazione latte bovino in formaggio parmigiano reggiano e derivati del latte”**;
2. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
3. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
4. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
5. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

EVIDENZIATO CHE per la matrice scarichi idrici:

- per quanto riguarda gli aspetti pianificatori e progettuali dell'impianto di trattamento e degli scarichi in esame, si rimanda ai rispettivi provvedimenti e pareri di competenza;
- che lo scarico ricade in area poco vulnerabile, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società LATTERIA DI PALASONE S.r.l., nella persona del Sig. Andrea Dazzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Gestore, con sede legale sita in Comune di Sissa Trecasali (PR), Via Palasone n. 1/1, CAP 43018 e stabilimento sito in Comune di Sissa Trecasali (PR), Via Palasone n. 2, CAP 43018,

relativamente all'esercizio dell'attività di "trasformazione latte bovino in formaggio parmigiano reggiano e derivati del latte", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e smi;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S1 (così individuato nella documentazione allegata)

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali (di lavorazione, di condensa e di raffreddamento) e acque reflue domestiche previo trattamento con depuratore biologico a fanghi attivi (tipo SBR);
- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 103 A.E.;
- corpo idrico ricettore: fosso perimetrale indi fosso Nuovo Casello;
- bacino: Fiume Taro;
- volume scaricato: 3.650 mc/anno (di cui 3.300 mc/anno di acque reflue industriali e 350 mc/anno di acque reflue domestiche);
- portata media: 2,5 mc/h;
- portata massima: 5 mc/h;

S6 (così individuato nella documentazione allegata)

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali di condensa;
- corpo idrico ricettore: fosso Nuovo Casello;
- bacino: Fiume Taro;
- volume scaricato: 100 l/anno;

S7 (così individuato nella documentazione allegata)

- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali di condensa;
- corpo idrico ricettore: fosso Nuovo Casello;
- bacino: Fiume Taro;
- volume scaricato: 100 l/anno;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2023/18876 del 01/02/2023, nel parere del Consorzio Bonifica P.se prot. n. 9324 del 01/12/2022 e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 70420 del 26/10/2022 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per gli scarichi S1, S6 e S7:

- 1) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e ST di Parma, Ausl Dipartimento Sanità Pubblica e Consorzio Bonifica P.se l'attivazione degli scarichi S1, S6 e S7.
- 2) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza.
- 3) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
- 4) Il Titolare dello scarico provvederà ad effettuare 1 (una) autoanalisi all'anno per gli scarico S1, S6 e S7. Il relativo verbale di prelievo ed il conseguente rapporto di prova certificato, rilasciato da laboratorio abilitato, dovranno essere conservati presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae.
- 5) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
- 6) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.
- 7) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico.
- 8) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.

9) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

10) In caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E1 Caldaia a gasolio (potenzialità 698 kW)

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	500	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	200	mg/Nm ³
polveri	50	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo:	170	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione riportati per l'emissione E1 come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i.al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

- i valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.
- per gli impianti originanti l'emissione E1 il gestore dovrà verificare il rispetto dei prescritti limiti entro un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP e mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo;

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Latteria di Palasone s.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	00859560344
Sede legale:	via Palasone n.1, loc. Palasone, Comune di Sissa Trecasali
Gestore:	Dazzi Andrea
Sede locale impianti:	via Palasone n.2, loc. Palasone, Comune di Sissa Trecasali
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	caseificio
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	materie prime
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	2920 ton latte lavorato
Indicatore 2:	gasolio
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	7 m
Temperatura media emissioni:	498 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	123
Ossidi di azoto (NO _x):	1227

Monossido di carbonio (CO):	491
Biossido di zolfo(SO ₂):	417
Biossido di carbonio (CO ₂):	626241

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica,	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);
Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
	ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Sissa Trecasali prot. n. 16090 del 06/12/2022 e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 70420 del 26/10/2022 e confermato in data 01/12/2022 prot. 78933, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Sissa Trecasali si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Sissa Trecasali. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Sissa Trecasali, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Sissa Trecasali, Consorzio Bonifica P.se e AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Sissa Trecasali all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2022/33861

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

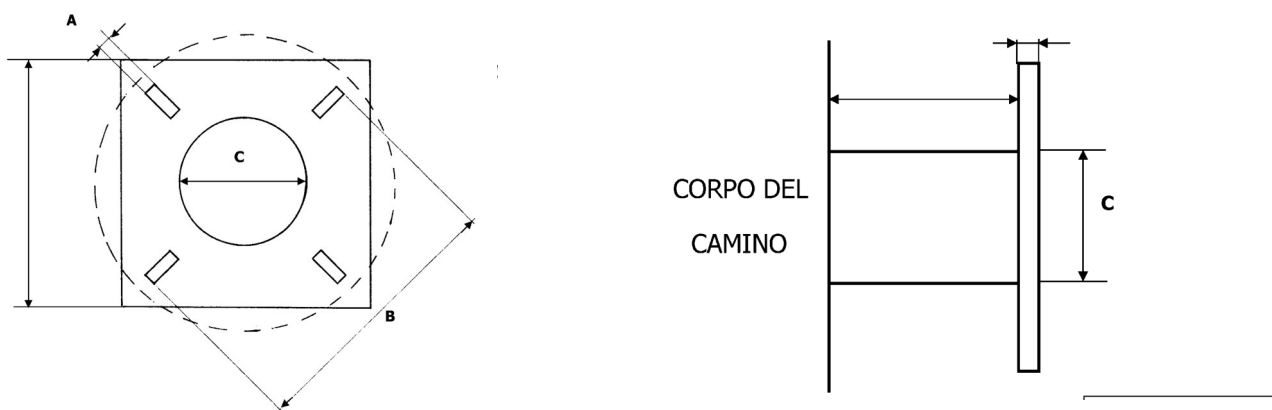
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0070420

DATA: 26/10/2022

OGGETTO: Risposta a: pratica AUA -SUAP 30/2022 Latteria Palasone srl - Sissa Trecasali.
Parere

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

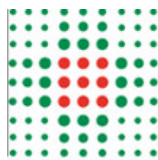
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0070420_2022_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	DD0511EBF2DBCE445FC1077DCE4F20E 719F717F406B44EBC8CB1CE5CA07034FE



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

Comune Di Sissa Trecasali
protocollo@postacert.comune.
sissatrecasali.pr.it

ARPAE di Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: pratica AUA -SUAP 30/2022 Latteria Palasone srl - Sissa Trecasali. Parere

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Sissa Trecasali relativa ad istanza di nuova Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla Ditta "Latteria di Palasone S.r.l.", con sede in Sissa Trecasali, via Palasone 2, per l'attività di trasformazione latte bovino in formaggio Parmigiano Reggiano. Pratica SUAP 30/2022.

Trattasi di una nuova autorizzazione per le matrici emissioni in atmosfera, comunicazione o nulla osta relativo all'impatto acustico e l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue.

E' presente un solo punto emissivo relativo alla caldaia funzionante a gasolio della centrale termica, emissione E.1.

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicato il caseificio, nel PUG approvato è di Tutela e Valorizzazione del Territorio Rurale – Ambiti di Rilievo Paesaggistico Ambientale.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Per quanto sopra riportato, valutata la documentazione trasmessa, osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio, segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

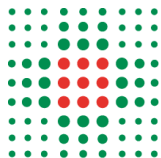
Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

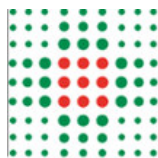
Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0078933
DATA: 01/12/2022
OGGETTO: Risposta a: Richiesta parere definitivo AUA pratica SUAP 30/2022 - Latteria di Palasone srl

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

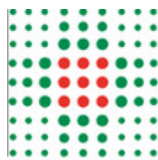
- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0078933_2022_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	7A4879974907A106A42B5DA0D14CC554A E66CC3B349053CFA7B29B1BB28B72E2



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

Comune Di Sissa Trecasali
suap@postacert.comune.sissatrecasali.
pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Richiesta parere definitivo AUA pratica SUAP 30/2022 - Latteria di Palasone srl

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Sissa Trecasali prot. 15483 del 24.11.2022, con la quale si inviano integrazioni e si richiede parere definitivo in relazione all'istanza di nuova Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla Ditta "Latteria di Palasone S.r.l.", con sede in Sissa Trecasali, via Palasone 2, per l'attività di trasformazione latte bovino in formaggio Parmigiano Reggiano. Pratica SUAP 30/2022.

Preso atto di quanto indicato nelle integrazioni, dalle quali si evidenzia da parte della ditta, allo stato attuale, l'impossibilità di sostituire l'alimentazione della caldaia funzionante a gasolio della centrale termica, emissione E.1, con altra alimentata a metano, si conferma il parere favorevole precedentemente espresso con nostro atto prot. 70420 del 26.10.2022.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 2



COMUNE DI SISSA TRECASALI

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE, SUAP

Piazza Fontana 1 – località Trecasali protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it
43018 SISSA TRECASALI (Parma) suap@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it
Codice Fiscale e Partita IVA Telefono 0521.527042/527043 - Fax 0521.877160
02705440341

Sissa Trecasali, lì 07/11/2022

VIA PEC

Spett.le

A.R.P.A.E.

aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Pratica SUAP n. 30/2022 - D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – ditta Latteria di Palasone srl - insediamento sito in Sissa Trecasali, in via Palasone n. 1 - PARERE DITTA INSALUBRE

Nell'ambito della procedura di cui all'oggetto, con nota del 28.10.2022 prot. n. 178525, acquisita agli atti il 28.10.2022 al prot. n. 14137, Arpae, a seguito di parere di Ausl dipartimento di Sanità Pubblica del 26/10/2022 prot. n. 70420, ha richiesto, ai sensi degli artt. 216 e 217 RD 1265/34RD, il parere del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per ditte insalubri.

La ditta in oggetto, come evidenziato da Ausl servizio SISP di Fidenza nel citato parere, è classificabile come industria "insalubre di prima classe" ai sensi dell'art. 216 del RD 1265/34 (TULLSS), rientrando per l'attività svolta nel punto 61 lettera b) parte prima del DM 05.09.1994.

Trattasi di attività di trasformazione latte per produzione Parmigiano Reggiano, già insediata e che opera nel territorio comunale da tempo, per la quale sono state valutate le conformità agli strumenti di pianificazione territoriale ed ambientali attualmente vigenti.

Con la presente si esprime, a norma del citato RD, parere favorevole allo svolgimento dell'attività prevista, sottolineando che dovranno comunque essere osservate le eventuali prescrizioni impartite in merito dall'autorità competente nel provvedimento finale.

Distinti saluti

IL SINDACO

Nicola Bernardi

(documento firmato digitalmente)

Allegato 3



Spettabile
SUAP Comune di Sissa Trecasali
suap@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it

e p.c. Spettabile
ARPAE
PEC - aopr@cert.arpa.emr.it
Alla C.A. della Dott.ssa Silvia Spagnoli

Spettabile
Azienda Latteria di Palasone
PEC - latteriapalasone@legalmail.it
Geom. Cattani Marco studiotecnicocttani@hotmail.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. 59/2013 e s.m.i. presentata dalla Ditta "Latteria di Palasone srl" per l'insediamento sito in Comune di Sissa Trecasali, Via Palasone 1 - Rif. SUAP n. 30/2022 – Parere di competenza.

In merito alla domanda in oggetto, acquisita agli atti in data 21/10/2022 ns. prot. n. 8398, esaminata la documentazione tecnica ad essa allegata, si esprime *parere favorevole*, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi, al rilascio della presente autorizzazione. Si comunica che è in corso da parte dello scrivente Consorzio il rilascio di una concessione allo scarico e alla tombinatura nei confronti della ditta "Latteria di Palasone srl"; non appena concluso, l'atto verrà inviato a tutti gli enti in indirizzo.

Distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Fabrizio Usari

P.A. Arduini Luigi
Dott.ssa Erika Martorana
Ufficio Concessioni/Autorizzazioni
Email arduini@bonifica.pr.it
Pec concessioni@pec.bonifica.pr.it
Tel 0521381315-3346865487

Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 PARMA tel. 0521-381311 fax 0521-381309

www.bonifica.pr.it C.F. 92025940344

PEC: protocollo@pec.bonifica.pr.it



Allegato 4



COMUNE DI SISSA TRECASALI

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE IV PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE E SUAP

Piazza Fontana 1 – località Trecasali
43018 Sissa Trecasali (Parma)

Codice Fiscale e Partita IVA 02705440341

protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it

suap@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it

Telefono 0521.527044 - Fax 0521.877160

Sissa Trecasali, lì 06.12.2022

VIA PEC

Spett.le

ARPAE SAC

aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: DPR 59/2013 – Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Latteria di Palasone srl (pratica SUAP n. 30/2022) insediamento ubicato in Sissa Trecasali, loc. Palasone via Palasone n. 1 – trasmissione pareri

Con la presente, in merito all'istanza in oggetto, si trasmettono in allegato, per gli adempimenti di competenza, i pareri inoltrati allo scrivente SUAP da:

- Ausl SIP - Distretto di Fidenza del 26.10.2022 prot. n. 70420, acquisito agli atti il 27.10.2022 al prot. n. 14049, confermato da Ausl con nota del 01.12.2022 prot. n. 78933, acquisita in data 01.12.2022 al prot. n. 15866, a seguito di integrazioni prodotte dalla ditta in data 22.11.2022 prot. n. 15270;
- Consorzio Bonifica Parmense del 01.12.2022 prot. n. 9324, pervenuto l'01.12.2022 al prot. n. 15875;

Si riporta di seguito al contempo il parere di competenza del comune di Sissa Trecasali.

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, di autorizzazione per l'attività di trasformazione latte bovino in formaggio Parmigiano Reggiano, presentata dalla ditta Latteria di Palasone srl con sede legale ed operativa in Sissa Trecasali, loc. Palasone, via Palasone n. 1, dalla verifica della documentazione agli atti, si comunica, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, quanto segue:

- per quanto concerne le **emissioni in atmosfera**, si attesta la compatibilità urbanistica dell'insediamento agli strumenti urbanistici vigenti;
- in merito alla **matrice rumore** si prende atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i, sottoscritta dal legale rappresentante, con cui viene dichiarato che l'attività svolta dalla ditta si configura a bassa rumorosità, ricompresa tra quelle di cui all'allegato B del DPR 227/2011 (punto 37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari), esclusa pertanto dall'obbligo di presentare documento di impatto acustico. Si specifica inoltre che l'insediamento in oggetto ricade in classe acustica III "area di tipo misto" del piano di zonizzazione acustica comunale, approvato con DCC n. 22 del 10.05.2022.

In merito all'istanza di AUA in oggetto, verificata la conformità di quanto presentato con i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed ambientale vigenti, si esprime, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, parere favorevole allo svolgimento dell'attività prevista, fatte salve le eventuali prescrizioni e disposizioni impartite in merito dall'autorità competente.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Ing. Paola Delsante
(documento firmato digitalmente)

Allegato 5

Riferimento Sinadoc: 2022/33861 e 2022/26410

Trasmesso mediante posta interna

ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - Latteria di Palasone S.r.l. unità produttiva di via Palasone n. 2, Fraz. Palasone, Comune di Sissa Trecasali (PR). Rif. SUAP: n. 30/2022 . Relazione Tecnica.

In merito alla richiesta di relazione tecnica pervenuta da Arpae S.A.C. in data 10/01/2023, ed esaminata la documentazione relativa all'istanza di A.U.A. presentata dalla Ditta in oggetto, in particolare Sinadoc: 2022/33861 e 2022/26410, si comunica quanto di seguito riportato.

Latteria di Palasone S.r.l. svolge attività di "lavorazione e trasformazione per la produzione di formaggio Parmigiano-Reggiano".

La quantità massima di latte lavorato annualmente è dichiarato pari a 2.920 t.

Matrice acque

E' prevista la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento delle acque reflue industriali, costituite dalle acque di lavaggio di locali ed attrezzature, di tipo SBR (Sequencing Batch Reactors), con trattamento a fanghi attivi a flusso discontinuo.

Esso è costituito da una vasca in cui vengono sviluppati processi di ossidazione biologica e sedimentazione con estrazione del refluo depurato (Scarico S1), e dei fanghi di supero. Il dimensionamento è dichiarato in ragione di 103 a.e. .

Le acque reflue di condensa generate dal raffreddamento (sistema a circuito chiuso), le quali si dichiara non entrare in contatto con sostanze che ne possono modificare le caratteristiche, recapitano in acque superficiali mediante i punti di scarico S6 ed S7.

Sono presenti inoltre i seguenti punti di scarico delle acque meteoriche e di dilavamento: S2, S3, S4 ed S5.

Si dichiara che i citati scarichi idrici non sono soggetti a quanto previsto dalla D.G.R. 286/02 e D.G.R. 1860/06.

Si evidenzia che per le acque raccolte dalle superfici impermeabilizzate di cui allo scarico S5, la Ditta ha previsto un trattamento cautelativo mediante impianto gravimetrico per liquidi leggeri e solidi sospesi, di cui è stata fornita scheda tecnica costruttiva/dimensionamento.

Il recapito degli scarichi sopra citati è previsto in acque superficiali fosso perimetrale all'insediamento, afferente al corpo idrico "Fosso Nuovo Casello".

Questo Servizio limitatamente alle proprie competenze, e fatti salvi i diritti di terzi, esprime parere favorevole all'autorizzazione allo scarico in acque superficiali ACQUE REFLUE INDUSTRIALI "S1" nel rispetto delle condizioni sotto indicate.

1. I reflui immessi in acque superficiali dovranno risultare conformi ai limiti di accettabilità indicati nella Tabella 3, Allegato 5 al D.lgs N° 152/2006 e s.m.i. (scarico in acque superficiali);

2. la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli organi di controllo un apposito registro indicante ogni singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico. Le modalità di compilazione del registro dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel punto B della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 703/2011;
3. dovrà essere redatta una relazione annuale riassuntiva firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dello scarico riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione dei fanghi o comunque residui prodotti dall'impianto di depurazione. Tale relazione annuale dovrà essere inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui al punto 3. In alternativa le operazioni effettuate dovranno essere indicate direttamente nel sopra detto registro, secondo le modalità descritte al punto C della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 703/2011;
4. l'allontanamento dei fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti dovrà essere effettuata da Ditte autorizzate, nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte IV^a del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il tecnico incaricato
Adele Villa

Il responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.